



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 18 aprile 2023

DETERMINAZIONE N. 50/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA OPEN HOUSE DI PASOLINI SILVESTRO.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale Open House di Pasolini Silvestro, con sede in Brescia viale Europa n. 72 e iscritta nel registro delle imprese al n. PSLSVS89T31Z127E;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 568054 del repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 31 maggio 2016, l'attività di agenzia di mediazione immobiliare e a titolo oneroso e che il sig. Silvestro Michele Pasolini risulta essere soggetto preposto alla mediazione dalla data di inizio dell'attività esercitata;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 56796 del 7 giugno 2021, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per il periodo dal 10 dicembre 2020 al 6 aprile 2021;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 16 gennaio 2023, prot. n. 2616, a carico dell'impresa in parola nella persona del titolare sig. Silvestro Pasolini che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza, mediante collegamento realizzato attraverso la piattaforma di Google Meet;

considerato che in sede di audizione il convocato sig. Silvestro Michele Pasolini, ha dichiarato di non disporre di ulteriore documentazione comprovante la garanzia assicurativa dell'impresa per il periodo indicato, come da verbale n. 23006/AU del 31 gennaio 2023;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di mediazione nel settore agenti immobiliari e con mandato a

titolo oneroso per il periodo dal 2 febbraio 2020 al 26 gennaio 2021 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il sig. Silvestro Michele Pasolini ha stipulato in data 6 aprile 2021, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale, una polizza con efficacia retroattiva a copertura del periodo segnalato;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9 febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal d.lgs 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 106 del 20 dicembre 2022 che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni uno a carico dell'impresa Open House di Pasolini Silvestro, nella persona del titolare e soggetto preposto alla mediazione sig. Silvestro Pasolini;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa Open House di Pasolini Silvestro, nella persona del titolare e soggetto preposto alla mediazione sig. Silvestro Michele Pasolini, il provvedimento di sospensione dell'attività per un giorno, precisamente il 22 giugno 2023;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front->

<rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)